

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 04/07/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1218

Comune di Andrano (LE) - Realizzazione di un centro di raccolta dei RR.UU. raccolti in modo differenziato (ecocentro). Rilascio parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Andrano (LE)

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal PUTT/P, non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE

(Iter procedurale)

Dal Comune di ANDRANO (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle NTA del PUTT/P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal PUTT/P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;

- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Andrano (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P relativamente alla realizzazione di un centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati approvato ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 4 della L.R. n. 13/2001.

Con nota comunale n. 2592 del 04.05.2012 acquisita al protocollo regionale n. 4293 del 08.05.2012, il Comune di ANDRANO (LE) ha trasmesso la documentazione progettuale (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- D.C.C. n. 2 del 18.01.2012
- Tavola 01 Inquadramento territoriale-urbanistico
- Tavola 02 Stato di fatto e layout di progetto
- Tavola 03 Prefabbricato ufficio
- Tavola 04 Tettoia-pianta, prospetti e sezioni
- Tavola 05 Pesa a ponte
- Tavola 06 Schema impianto idrico-fognante e acque meteoriche
- Tavola 07 Schema impianto elettrico
- Tavola 08 Particolari impianto elettrico
- Elaborato 01 Relazione Tecnica
- Elaborato 02 Relazione sullo stato ambientale
- Elaborato 03 Relazione impianto elettrico
- Elaborato 04 Relazione paesaggistica
- Elaborato 05 Compatibilità del centro raccolta con il PUTT/Paesaggio
- Elaborato 06 Rapporto Ambientale Preliminare o Documento di sintesi Verifica di assoggettabilità a
 VAS
- Elaborato 07 Computo metrico
- Elaborato 08 Elenco prezzi unitari
- Elaborato 09 Quadro economico
- Elaborato 10 Capitolato prestazionale dell'opera

(Descrizione dell'intervento proposto)

Il progetto proposto consiste nella realizzazione di un centro comunale di raccolta di rifiuti urbani differenziati, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e smaltimento. Il centro si sviluppa in un'area di proprietà comunale in zona agricola di superficie pari a circa 3163 mq, immediatamente prospiciente l'impianto di sollevamento dell'AQP. L'ingresso alla struttura avviene dalla strada comunale via Vecchia per Marittima. A est il centro di raccolta confina con una strada di previsione del PRG che lo collegherà direttamente con la Strada Provinciale n. 81 e che garantirà il passaggio dei mezzi pesanti. All'interno dell'area di progetto, che sarà interamente recintata con muratura a secco di altezza pari a 2,5 metri (in prospicienza della strada di accesso l'altezza della muratura sarà di 1,5 metri con la sovrapposizione di una rete metallica di pari altezza), è prevista la localizzazione di un box prefabbricato ad uso uffici e servizi nonché di

pavimentazione in cemento nelle zone di movimentazione dei rifiuti non pericolosi, mentre la zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, sarà protetta con una tettoia e impermeabilizzata con guaina. Per la realizzazione dell'impianto saranno espiantati 16 alberi di ulivo e verrà effettuato uno spianamento del materiale esistente sul terreno.

(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C - valore distinguibile".

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";
- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: da approfondimenti d'ufficio è emerso che parte dell'area d'intervento ricade nell'area annessa di un "ciglio di scarpata" riveniente dalle tavole tematiche del PUTT/P e per la quale valgono le prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA dello stesso PUTT/P;

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale.

Dalla documentazione trasmessa e da accertamenti d'ufficio, si rileva la presenza, nell'area d'intervento, di vegetazione arborea di interesse paesaggistico (alberi di ulivo);

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico nè l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato da vincolo paesaggistico e privo di ulteriori specifici ordinamenti vincolistici (vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 136 e 142 del DLgs 42/2004).

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in oggetto, dalla documentazione trasmessa, si evince che l'ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato da terreni con andamento plani-altimetrico sostanzialmente pianeggiante, e che l'area d'intervento ricade in un contesto periurbano urbanizzato e semi-edificato, caratterizzato peraltro dalla presenza dell'adiacente impianto di sollevamento dell'AQP. Nell'area interessata, tuttavia permangono alcuni aspetti significativi della ruralità salentina, quali i muretti a secco e le alberature di ulivo nonché alcune tracce di roccia affiorante, habitat naturale per la formazione di specie vegetali spontanee. Inoltre, come sopra rappresentato, l'area d'intervento ricade parzialmente nell'area annessa di un "ciglio di scarpata", con specifico riferimento alla zona ovest, entro cui il progetto proposto prevede il mantenimento e l'integrazione delle alberature esistenti, la creazione di un parcheggio, nonché la localizzazione del box prefabbricato per gli uffici. E' da rilevare peraltro che nella medesima area annessa è già stato realizzato il citato impianto dell'AQP. Ciò premesso si ritiene che le opere previste, con riferimento alla citata area annessa del ciglio di scarpata, siano sostanzialmente assimilabili a quelle ammesse dall'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P, trattandosi della realizzazione di una costruzione movibile (box prefabbricato per uffici) e di aree a verde con parcheggio di dimensioni contenute. Si ritiene, conseguentemente che tali opere non configurino una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli ATD secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle NTA del PUTT/P e si riscontra, quindi, la legittimità della richiesta di rilascio del parere paesaggistico da parte del Comune di Andrano ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P...

(Conclusioni e prescrizioni)

Per quanto attiene all'intervento, proposto in variante urbanistica approvato ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 4 della L.R. n. 13/01, ricadente in un A.T.E. classificato "C", sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento:

- i movimenti di materia per la realizzazione dell'impianto siano ridotti al minimo necessario, (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e l'andamento naturale del terreno. A tal proposito è fortemente sconsigliato, laddove possibile, lo scoticamento del terreno vegetale;
- siano salvaguardati gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P con specifico riferimento ai muretti a secco di cui si

prescrive il mantenimento ove possibile e la ricostituzione con l'uso di tecniche costruttive tradizionali e locali. Per ciò che attiene alle alberature di ulivo non se ne preveda l'espianto, salvo nei casi strettamente necessari a consentire gli spazi di manovra dei mezzi pesanti prevedendo una diversa collocazione dei container scarrabili. Nei limitati casi di espianto si prescrive la ripiantumazione nel lotto d'intervento, al fine di non modificare significativamente il rapporto di continuità vegetazionale con le aree rurali adiacenti e caratterizzate dalle medesime piantumazioni;

- sia opportunamente implementata la vegetazione locale mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle opere di progetto, sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico- vegetazionale autoctono sia al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in oggetto;
- le nuove recinzioni, non siano realizzate con strutture metalliche, ma siano costituite da materiali lapidei locali e realizzati con tecniche tradizionali; qualora sia verificata la necessità di ricorrere a recinzioni metalliche, sulle stesse, si prevedano piantumazioni al fine di incrementare i complessi vegetazionali nel contesto di riferimento;
- le aree scoperte pertinenziali pavimentate, le aree di sosta e i parcheggi siano realizzati con materiale drenante e permeabile (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaino, ecc.) con l'esclusione, laddove possibile, di opere che comportino la completa impermeabilizzazione dei suoli.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente agli interventi in oggetto ricadenti in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale e ciò prima del rilascio del titolo autorizzativo stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/P.

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Andrano del parere paesaggistico favorevole di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con prescrizioni nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio:

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di Andrano (LE), relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del titolo autorizzativo stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio.

DI TRASMETTERE al Comune di Andrano (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio proponente.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Teresa Scaringi Dott. Nichi Vendola